



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Quando sei tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n° 157.

L'assicurazione comprende i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento pervenute in vigenza di contratto e originare da fatti posti in essere durante il medesimo periodo.

Sono presenti garanzie aggiuntive.

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale indicato in polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ Le persone, essendo in rapporto di dipendenza, subiscano il danno in occasione di lavoro di servizio.

L'assicurazione RCT non copre i danni:

- ✗ Alle cose che detieni a qualsiasi titolo;
- ✗ A cose di devi rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile;
- ✗ Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore;
- ✗ Da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ Derivanti da proprietà di fabbricati;
- ✗ A mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- ✗ Trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ✗ Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre negli Stati membri dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento mensile (tramite SDD) senza nessuna maggiorazione del premio, o semestrale con maggiorazione del 2,5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali /mensili pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, puoi recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto. Infine, hai facoltà di recedere anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine.